

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

(Provincia di PAVIA)

COPIA

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N.RO 15	O G G E T T O	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTU' BECCARIA E IL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS 163/2006
DATA 28/07/2014		

L'anno duemila quattordici il giorno ventotto del mese di luglio
 alle ore 21, nelle sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
 Alla prima convocazione in ~~sessione ordinaria~~ ^{adunanza d'urgenza} che è stata partecipata ai Signori Con-
 siglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
VERCESI Cesarino Giuliano	X				
RICCARDI Elena	X				
BRANDOLINI Paola	X				
DACREMA Monica	X				
CHIAPPERINI Marilena	X				
SFORZA Emanuela Maria	X				
CORDINI Martina	X				

Assegnati n.ro 7
 In carica n.ro 7

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 feb-
 braio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n.ro 7
 Assenti n.ro =

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
 Presiede il signor Vercesi Cesarino Giuliano nella sua qualità di SINDACO;
 Partecipa il Segretario comunale signor Polizzi d.ssa Concettina La seduta è pubblica
 Nominati scrutatori i signori: _____;
 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: convenzione tra il Comune di Montu' Beccaria e il Comune di San Damiano al Colle per la costituzione della centrale unica di committenza di cui all'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ai sensi dell'art. 30 d. lgs 267/2000, possono stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici.

Visto l'articolo 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 4 d.l. n.66/ 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014, il quale dispone che :
" I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizioni di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'art. 32 del d. lgs 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa gli stessi Comuni possono acquistare beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. "

Visto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del d.l. n. 150/2013, convertito in legge 15/2014 , il termine di entrata in vigore dell'art. 33 comma 3 bis del d. lgs. 163/2006 è fissato al 30 giugno 2014.

Richiamata l'intesa sulla centrale unica di committenza per i Comuni non capoluogo di provincia sancita in data 10 luglio u.s. dalla Conferenza Stato - Citta ed Autonomie locali con cui si manifesta l'esigenza di un intervento normativo che posticipi l'entrata in vigore del suddetto art.9 comma 4 d.l.66/2014 convertito dalla legge 89/2014 al 1 gennaio 2015 per gli acquisti di beni e servizi e al 1 luglio 2015 per i lavori pubblici.

Dato atto che alla data odierna non è stata comunque emanata alcuna norma che recepisca la suddetta intesa, per cui rimane in vigore il termine del 30 giugno 2014.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla stipula di apposita convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni inerenti la centrale unica di committenza, stante che questo Comune non è capoluogo di provincia e non fa parte di alcuna unione di comuni.

Ritenuto opportuno, a seguito dell'intesa raggiunta con il Comune di Montu' Beccaria procedere alla stipulazione di apposita convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza, atteso che i Comuni interessati sono contermini e per la morfologia del territorio hanno esigenze e problematiche similari;

Esaminato l'unito schema di convenzione composto da n. 8 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Esaurita la breve discussione,

Visti gli allegati pareri espressi dal Funzionario Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49) del D.L.vo 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di istituire tra i Comuni di Montu' Beccaria e San Damiano al Colle la centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione composto da n. 8 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di individuare nel Comune di Montù Beccaria l'Ente capofila della convenzione.
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione
4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ai fini dell'informazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e al personale dell'ufficio tecnico.

Successivamente con unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) TRA I COMUNI
DI MONTU' BECCARIA E SAN DAMIANO AL COLLE**

L'anno duemilaquattordici _____ addì _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di _____ con il presente accordo, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. _____ domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale /partita Iva: _____) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO CHE:

Gli artt. 9 e 47 del D.L. 66/14 convertito nella legge 89/14 che consentono ai comuni di istituire tramite accordi consortili la ex centrale unica di committenza, ora centrale di aggregazione per ogni tipologia di affidamento a prescindere dall'importo.

L'articolo 33 comma 3 bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 1 comma 343 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, che recita:

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125.

La previsione legislativa ha introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di organizzare a far data dal 1° gennaio 2014 la gestione associata dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture presso un'unica centrale di committenza.

Il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata l'ambito dell'unione di Comuni e – solo qualora questa non sia esistente – le ipotesi residuali di accordo consortile ovvero di effettuazione dei propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

E' istituita la Centrale unica di committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni sottoscrittori di questa Convenzione. La Centrale unica di committenza, ai sensi dell'art.33 D.Lgs. 136/2006 e s.m.i. è costituita presso la sede del Comune di Montù Beccaria;

Art. 2 - Enti partecipanti e ente capofila

L'ambito territoriale in cui opera è individuato nel territorio degli enti associati che sono i Comuni di: Montu' Beccaria e di San Damiano al Colle. Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Montù Beccaria;

Art. 3 - Finalità

Le funzioni ed i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e delle procedure di gara come meglio specificato nei seguenti articoli. L'ambito di operatività della C.U.C. è relativo a lavori pubblici di importo a base d'asta pari e o superiore ad € 40.000,00, all'acquisizione di beni e servizi per importi a base d'asta pari o superiori ad € 40.000,00 come indicato all'art.125 del D.Lgs. 136/2006 e s.m.i. ed alle procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale, salvo diversa disposizione di legge;

Art. 4 - Funzioni attività e servizi svolti dalla centrale unica di committenza (CUC)

Le attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) consistono nella gestione della intera procedura di gara e in particolare :

- nella verifica dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto a corredo del progetto, ove esistente.
- nella redazione, approvazione e pubblicazione del bando di gara ed attuazione dei connessi obblighi normativi (comunicazione dei dati alla Autorità per la Vigilanza, ivi inclusa la comunicazione dei dati per l'inserimento all'interno delle annotazioni riservate, comunicazioni dei dati relativi all'avvalimento, etc...).
- nella redazione della lettera d'invito , nella scelta e predisposizione dell'elenco ditte.
- nomina e presidenza della commissione di gara;
- valutazione delle offerte presentate , ivi comprese eventuali offerte anomale;
- verifica ed inserimento nel bando dei valori ponderali stabiliti dall'ente partecipante e riportati a cura dello stesso negli atti progettuali, in particolare nel capitolato speciale d'appalto;

- in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa formula la graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva;
- accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;
- aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alle procedure di affidamento;
- trasmissione all'ente associato del rendiconto finanziario delle spese sostenute.

La Centrale di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte delle amministrazioni aderenti, potrà svolgere inoltre, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La CUC assume per conto dell'ente associato la qualità di Centrale di Committenza e svolge pertanto tutte le attività endoprocedimentali volte a reperire il soggetto aggiudicatario e le successive fasi, sino a giungere alla aggiudicazione definitiva.

Art. 5 – Criteri di devoluzione delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC)

L'affidamento alla Centrale di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune aderente di apposita lettera di trasmissione dei seguenti atti e dati:

a) per i lavori

- Codice Unico di Progetto (CUP)
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Nominativo R.U.P., Telefono, Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
- delibera di giunta di approvazione del progetto messo in gara
- copia del Progetto Esecutivo (completo di tutti gli elaborati previsti dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento di esecuzione) su CD Rom
- verbale di validazione del progetto
- modalità di finanziamento e relativo impegno di spesa;
- nel caso si preveda di utilizzare la procedura di "offerta economicamente più vantaggiosa" il Comune indicherà alla C.U.C. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- IBAN su cui versare i diritti di segreteria
- Determina a contrarre
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

LA C.U.C. provvede di norma entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra ad attivare la procedura per l'espletamento della gara.

b) Per forniture o servizi

- Nominativo R.U.P., Telefono , Fax, EMAIL se diversa dalla PEC Comune
- Qualità ed importo stimato del fabbisogno
- Termini di durata della fornitura o di espletamento servizio
- Eventuali capitolati d'oneri
- Determina a contrarre
- Qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara

Dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, la Centrale di committenza trasmette al Comune:

- a. lo schema di contratto predisposto sulla base della aggiudicazione definitiva
- b. gli atti relativi alla procedura di gara

Competono in ogni caso al Comune:

- a. La stipula del contratto e la sua registrazione;
- b. Il pagamento del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c. L'illustrazione ai soggetti partecipanti dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc., messi in gara dalla CUC;
- d. Gli adempimenti presso l'Osservatorio Contratti Pubblici;
- e. Tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi...).

Art. 6 Organizzazione e Funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC)

Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell'ottica del raggiungimento di una riduzione della stessa ma tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione del personale addetto, l'ufficio di norma è costituito da :

- a) Il Responsabile del servizio competente per materia del Comune Capofila, quale funzionario responsabile della C.U.C. che procederà alla firma degli atti di gara ;
- b) Il R.U.P. del Comune committente
- c) Eventuale personale di segreteria del Comune capofila.

Nel caso di appalto da espletare da parte del Comune capofila-Stazione Appaltante, il Responsabile del Servizio-R.U.P. del medesimo si riserva di richiedere l'intervento del personale dei Comuni aderenti. Il personale dipendente di tutti gli Enti addetto all'Ufficio della C.U.C. è da considerarsi in convenzione per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso il Comune Capofila, ferma restando la unitarietà e la unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo ai Comuni di rispettiva appartenenza; tale rapporto trova la sua fonte, oltreché nel presente accordo, nella legge, nell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei rispettivi Comuni di appartenenza. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti all'ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.

Per i soli lavori, al personale facente parte della CUC verrà corrisposta una percentuale dell'incentivo previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., da determinarsi sulla base dei regolamenti comunali per la ripartizione relativa agli incentivi di progettazione.

Gli Enti partecipanti alla convenzione si impegnano sin da ora ad uniformare i medesimi Regolamenti, per l'attribuzione della percentuale da corrispondere al Funzionario responsabile della C.U.C. e all'eventuale personale di segreteria della C.U.C. medesima.

Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Art. 7 - Durata e recesso

La durata del presente accordo è fissata in anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione .

Il recesso dei Comuni aderenti può essere esercitato, previa con delibera di Consiglio Comunale, in qualunque momento purché comunicata agli altri Enti con un preavviso minimo di un mese.

Il recesso del singolo Ente è consentito, in ogni caso, esclusivamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C..

Art. 8 - Riparto spese

L'adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.

Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Comune di Montu' Beccaria Amedeo Pietro Quaroni

Sindaco di San Damiano al Colle Vercesi Cesarino

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 28.07.2014

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTU' BECCARIA E IL COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 163/2006.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA" si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

25 LUG. 2014

Dall'Ufficio Comunale, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carlo Rebuffi



IL PRESIDENTE

f.to Cesarino Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to C. Polizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 8 AGO. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dall'Ufficio Comunale, li..... - 8 AGO. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to C. Polizzi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Comunicata al Prefetto di Pavia il.....- prot. n.....
- E' divenuta esecutiva per scadenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in data.....

Dall'Ufficio Comunale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE